



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

80061 PROVINCIA DI NAPOLI

AVVISO

Si rende noto che in data **18 novembre 2014** è stata emanata l'Ordinanza n. **236** per la regolamentazione delle attività di combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture.

E' stato disposto quanto segue:

1. è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal **1 GIUGNO al 30 SETTEMBRE**;
2. **dal 1 GENNAIO al 31 MAGGIO e dal 1 OTTOBRE al 31 DICEMBRE** la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e, precisamente **dalle ore 05:00 alle ore 08:00**;
3. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietata abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
4. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che non possono avere una dimensione maggiore di metri 2x2, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
5. possono essere destinati alla combustione all'aperto massimo 3 metri steri (lo stero e l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento;
6. la combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 50,00 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate e centri abitati;
7. rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
8. il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

Le violazioni all'ordinanza di cui sopra saranno sanzionate:

- penalmente, qualora si genera un incendio (Artt. 423, 423 bis e 449 C.P.);
- amministrativamente :
 - con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 (art.7 bis D. L. vo 267/2000);
 - con la sanzione da € 516,00 a € 3.098,00 (art. 59 e art. 17 bis, comma 1 T.U.L.P.S) da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni alla presente ordinanza.

IL SINDACO
Dott. Leone Gargiulo